



COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO

Provincia di Alessandria

Piazza Roma, 5 – CAP 15013 – P.IVA 00433100062

Tel: 0131-278138 – Fax: 0131-278141

e-mail: ufficiotecnico@comune.borgoratto.al.it

ORDINANZA N. 7: “BORGORATTO E’ MUSICA – Concerto di SHEL SHAPIRO e BEGGAR’S FARM A FAVORE DI LILT” in programma per il giorno 27 LUGLIO 2024 - Divieto di introdurre, vendere e somministrare bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro.

IL SINDACO

CONSIDERATO

- Che nel giorno **27 luglio 2024** si svolgerà la manifestazione denominata **“BORGORATTO E’ MUSICA – Concerto di SHEL SHAPIRO e BEGGAR’S FARM A FAVORE DI LILT”**, nella piazza Roma del concentrico di Borgoratto Alessandrino;
- Che è possibile un discreto afflusso di persone e pertanto, almeno potenzialmente, si potrebbero ingenerare comportamenti che possano trascendere sotto il profilo comportamentale di singoli o gruppi di persone;
- Che occorre scongiurare che tali episodi possano comportare danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie e altri oggetti in vetro;

Vista inoltre la circolare del Ministero dell’Interno nr. 555/OP/001991/2017/1 del 7/6/2017 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l’opportunità di valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della Disciplina del Commercio”;
- l’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e in particolare l’art. 7 comma 4 che recita *“La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all’aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume”*;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;
- la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha modificato l’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottar provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

RITENUTO pertanto, per ragioni di ordine, di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando la diffusione di bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o comunque di consistenza pericolosa all'interno dell'area dedicata alla manifestazione ed al concentrico di Borgoratto Alessandrino;

ORDINA

dalle ore **17:00** alle ore **2:00** del giorno **27 luglio 2024**, nel territorio comunale è fatto divieto assoluto di:

- introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori e bicchieri in vetro;
- ai pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, nonché ai circoli di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro;
- nell'ambito territoriale comunale è altresì fatto obbligo di vendere o somministrare bevande esclusivamente in contenitori di plastica o altro materiale riciclabile.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione (configurabile come tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000. Agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale; che sia trasmessa al Signor Prefetto della provincia, al Signor Questore, alla Stazione Carabinieri di Castellazzo Bormida, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Borgoratto Alessandrino, lì 24/7/2024

IL SINDACO

Simone Bigotti

*-originale cartaceo firmato,
depositato presso uffici comunali-*